COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ACHILLE

Seduta del 01/12/2022

FATTO

Con ricorso presentato in data 8 luglio 2022, preceduto dal reclamo, la parte ricorrente chiede che l'intermediario resistente sia condannato a corrispondere la somma di € 53.300,00 pari al valore facciale di un assegno circolare portato all'incasso e successivamente risultato contraffatto. A tal fine deduce che: i) in data 22 febbraio 2022 si è recato presso una filiale dell'intermediario unitamente a un terzo soggetto al fine di procedere alla vendita di un orologio e per incassare il corrispettivo della vendita a mezzo assegno circolare; ii) il valore del titolo in questione era pari ad € 53.300,00; iii) ha interloquito con tre dipendenti della filiale, ai quali ha domandato che fosse richiesta la conferma di bene emissione da effettuarsi in forma scritta presso la banca emittente; iv) poco dopo il suo arrivo in filiale, è giunto anche l'acquirente che ha consegnato il titolo; v) in tale occasione è stata sottoscritta una scrittura privata contenente i dati anagrafici di entrambe le parti; vi) l'addetto della filiale, dopo aver visionato il titolo senza riscontrare nulla di anomalo, ha composto il numero telefonico dell'emittente; vii) il numero di telefono composto risultava in un primo momento occupato, mentre successivamente, dopo un tentativo di chiamata effettuato dall'acquirente, il telefono dell'emittente è risultato libero; viii) l'addetto, a questo punto, ha contattato l'emittente; ix) l'operatore che ha risposto ha confermato la validità del titolo; x) si è quindi proceduto al versamento dell'assegno sul conto e alla consegna dell'orologio all'acquirente; xi) dopo alcune ore, ha ricevuto una telefonata dai carabinieri, i quali lo hanno informato della falsità dell'assegno; xii) la falsità

del titolo è stata confermata per le vie brevi dall'intermediario che ha stornato la somma accreditata; xiii) l'intermediario ha tenuto una condotta non conforme ai canoni cui è tenuto in quanto non ha richiesto la conferma del bene emissione in forma scritta; xiv) la banca, se procede alla richiesta di bene emissione, è tenuta a rispettare gli specifici canoni di diligenza; xv) la consegna all'acquirente è avvenuta solo dopo la conferma della genuinità del titolo da parte della filiale che ha determinato l'insorgere di un legittimo affidamento; xvi) la certificazione del bene emissione esclude l'eventuale concorso di colpa; xvii) l'intermediario è quindi tenuto alla restituzione della somma di € 53.300,00, pari al valore nominale del titolo; xviii) quanto dedotto in denuncia, è confermato dal terzo soggetto presente al momento della vendita dell'orologio e dell'incasso del titolo.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso. Deduce a tal fine che: i) l'assegno di cui si controverte, del valore di € 53.300,00, è stato versato in data 22 febbraio 2022 sul conto n.***63 di cui è contitolare – insieme ad un altro soggetto – il cliente; ii) lo scrivente ha sempre fornito tempestivo riscontro ai reclami del cliente; iii) è totalmente estraneo a quanto accaduto poiché la frode posta in essere ai danni del cliente (c.d. truffa del Rolex) è ormai nota e perché lui non ha adottato alcuna misura per prevenire quanto accaduto; iv) il cliente ha, infatti, accettato uno strumento di pagamento non sicuro; v) il ricorrente non ha indicato le caratteristiche del bene, elemento necessario al fine di valutarne la congruità del prezzo di vendita; vi) la negoziazione è avvenuta secondo quanto previsto dalla procedura CIT, con la lettura del codice Data Matrix presente sul titolo che è risultato regolare; vii) il titolo non presentava irregolarità che fossero rilevabili *ictu oculi*; viii) ha rappresentato al cliente che la richiesta di bene emissione e la sua conferma non sono vincolanti per il buon esito dell'operazione, tanto se effettuata in forma scritta quanto in forma orale; ix) il personale della filiale aveva sconsigliato il cliente di accettare quale strumento di pagamento un assegno circolare, suggerendo di utilizzare un bonifico istantaneo, strumento più sicuro; x) nessuna responsabilità può essergli ascritta in mancanza di anomalie del titolo che siano rilevabili *ictu oculi*.

Con le repliche alle controdeduzioni, la parte ricorrente contesta l'assunto dell'intermediario resistente secondo cui non avrebbe adottato alcuna precauzione per l'identificazione dell'acquirente dell'orologio ed eccepisce che: i) la richiesta del bene emissione è stata suggerita da una dipendente della banca, durante un colloquio telefonico, il giorno precedente la negoziazione del titolo; ii) ha chiesto espressamente che il bene emissione avvenisse attraverso il rilascio di un documento scritto; iii) l'assegno circolare è stato scelto quale strumento di pagamento in quanto non è possibile effettuare bonifici istantanei di importo superiore a € 10.000,00/15.000,00; iv) le caratteristiche dell'orologio sono indicate in denuncia, atto che fa fede fino a querela di falso; v) la garanzia dell'orologio, la foto e lo scontrino di acquisto comprovano il valore analogo a quello del titolo; vi) la consegna dell'orologio è avvenuta solo dopo il versamento dell'assegno; vii) la condotta della banca è quindi caratterizzata da superficialità nella verifica del bene emissione; viii) in fattispecie del genere il rimborso coincide con il valore facciale del titolo.

Con le controrepliche, l'intermediario resistente eccepisce che: i) ha sconsigliato al cliente di utilizzare l'assegno circolare quale mezzo di pagamento, invitandolo a preferire il bonifico; ii) il bonifico urgente non prevede limiti di importo ed era pertanto idoneo alla finalità richiesta; iii) non conta che il cliente abbia richiesto il bene emissione in forma scritta ma che la decisione di accettare l'assegno, pur senza aver ricevuto la conferma del

bene emissione in forma scritta, è stata liberamente assunta dal cliente; iv) l'assegno, negoziato con procedura CIT, non presentava alcuna irregolarità che sia stata rilevata; v) erano parimenti insussistenti irregolarità rilevabili *ictu oculi*.

DIRITTO

Il ricorso, con cui la parte ricorrente agisce per la declaratoria di responsabilità della banca negoziatrice derivante dalla presentazione all'incasso di un assegno circolare rivelatosi successivamente falso, deve trovare accoglimento.

Alla fattispecie in esame risultano applicabili i principi affermati dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro con la decisione n. 7283 del 5 aprile 2018, laddove ha chiarito che quanto alla responsabilità dell'intermediario negoziatore di un assegno circolare risultato poi contraffatto, assume valore dirimente la concessione della "bene emissione" del titolo. Rileva infatti il Collegio che l'intermediario resistente, negoziatore del titolo contraffatto, nel rispetto del canone della diligenza professionale, avrebbe dovuto quanto meno ottenere una conferma scritta da parte della banca emittente e avrebbe dovuto altresì identificare con modalità più sicure il funzionario che forniva il "bene emissione", e ciò ancor più alla luce del fatto che lo strumento di pagamento in questione è in effetti oggetto di molteplici e sempre più articolate e raffinate attività truffaldine.

Pertanto, il Collegio ritiene che l'intermediario resistente abbia agito con grave negligenza posto che incorre in responsabilità la banca negoziatrice che non pone in essere le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode, e si limiti, invece, alla mera richiesta telefonica del "bene emissione", laddove, secondo quanto suggerito anche dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, la certificazione del bene emissione dell'assegno circolare a cura dell'intermediario negoziatore è sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell'assegno cui consegue una responsabilità dell'intermediario (ABF – Coll. Coord. n. 7283 del 2018; nello stesso senso, anche ABF – Coll. Bologna n. 14677 del 2018; Coll. Milano n. 22206 del 2019), da ciò derivando che nel caso in cui il titolo si riveli successivamente falso l'intermediario sarà per ciò stesso tenuto a rispondere dei danni subiti dal cliente.

A ciò si aggiunga, che nel caso di specie l'assegno circolare presentato all'incasso e di cui è presente una copia agli atti del procedimento, presenta indici di anomalia che dovevano senz'altro essere rilevati dalla banca negoziatrice. In particolare, da un raffronto della copia dell'assegno controverso (versato in atti) con il prototipo di assegno circolare di cui alla Circolare ABI, Serie Tecnica n. 5, del 22 marzo 2016, in circolazione dal 1° luglio 2016, è possibile rilevare diverse anomalie sul piano formale. In particolare, si può rilevare che sul titolo contesta sono riportate le diciture "*centinaia di migliaia di euro*" e "*decine di migliaia di euro*" in luogo, rispettivamente, delle diciture "*centinaia di migliaia*" e "*decine di migliaia*"; inoltre ai sensi della richiamata Circolare ABI (pag. 6 e 7) in calce allo spazio destinato all'indicazione del "*beneficiario*" e dell'"*importo in lettere*" non dovrebbe essere presente alcuna linea, invece presenti nell'assegno contraffatto di cui al ricorso.

Come già affermato in altre circostanze da questo Collegio (ABF – Coll. Milano n. 17462 del 2021), l'erroneità delle diciture degli importi sopra la *codeline* CMC7 devono senz'altro essere considerati indizi macroscopici di non genuinità, che avrebbero dovuto indurre un accorto banchiere (un soggetto, cioè, che per professione opera nel servizio di cassa di

una banca, dove vengono continuamente presentati assegni circolari per l'incasso) ad effettuare verifiche minime e non a limitarsi ad una mera scansione del titolo nell'apposito lettore ottico, secondo quanto previsto dalla vigente normativa CIT. Pertanto, la circostanza che il preposto all'incasso dell'assegno non abbia riscontrato le suddette macroscopiche irregolarità, adottando, a fronte di queste, pur minime cautele per fugare il dubbio, che le stesse avrebbero dovuto ingenerare, sulla genuinità del titolo, deve essere considerata sintomatica del fatto che il dipendente della banca non abbia adoperato la diligenza richiesta all'accorto banchiere nel procedere all'accreditamento del titolo in contestazione, con conseguente responsabilità dell'intermediario nei confronti del ricorrente.

A fronte della rilevata responsabilità dell'intermediario resistente, non coglie nel senso la difesa dello stesso laddove eccepisce che il danno risarcibile si sostanzia non nella perdita dell'affare ma nella perdita del bene, il cui reale valore non è noto e comunque non risulta corrispondente all'importo dell'assegno. L'eccezione si risolve in una ingiustificata ed indebita commistione tra profili attinenti al rapporto cartolare e profili riguardanti il rapporto fondamentale, finendo per contrastare con l'astrattezza propria dell'assegno circolare, in base alla quale il contenuto del diritto cartolare è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo. Si deve infatti ritenere che laddove la parte risulti intestataria del titolo, per ciò stesso è legittimata a chiedere il risarcimento del danno subito per fatto dell'intermediario, atteso che – come detto – nessuna rilevanza può assumere il rapporto fondamentale alla base della emissione di un titolo per sua natura astratta quale è l'assegno circolare. In tal senso, come già chiarito dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, "*nel caso di vendita di un bene di cui il venditore si sia spogliato facendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di bene emissione dell'assegno circolare, poi risultato falso, consegnatogli dall'acquirente in pagamento del prezzo, la banca negoziatrice che abbia ingenerato tale affidamento è tenuta al pagamento della somma corrispondente al valore facciale del titolo*" (ABF – Coll. coord. n. 20978 del 2020).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 53.300,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA